



## **COMPENDIO DELLE NORME DI PRODUZIONE RELATIVE ALLA ZOOTECNIA BIOLOGICA PER L'ALLEVAMENTO DI POLLAME – REGOLAMENTO (UE) 2018/848**

### **1. Premessa**

La presente raccolta di indicazioni vuole essere un riferimento riassuntivo che possa fornire un supporto pratico agli allevatori che vogliano intraprendere il percorso di assoggettamento al regime di controllo per la produzione biologica degli allevamenti di pollame. **I contenuti non sostituiscono in alcun caso le norme nazionali ed europee di riferimento come non sostituiscono eventuali osservazioni e direttive fornite dagli organismi di controllo.** In caso di dubbi relativi all'applicazione delle norme, è sempre consigliabile riferirsi all'UGRAA, ad un consulente specializzato di settore o all'organismo di controllo (si ricorda che gli organismi di controllo possono dare opinioni di merito sulla conformità o meno di una determinata pratica MA NON POSSONO FORNIRE CONSULENZA).

È inoltre importante puntualizzare come l'applicazione delle norme di produzione della zootecnia biologica non escluda il rispetto delle norme di carattere generale e le norme relative alla produzione vegetale biologica.

Infine, va presa coscienza dell'attuale fluidità del sistema biologico derivante dalla transizione al nuovo Regolamento (UE) 2018/848. Alcuni dettagli operativi potrebbero essere soggetti a cambiamento a seguito dello sviluppo della normativa nazionale ed europea di settore. Pertanto il presente compendio viene regolarmente aggiornato e la versione più aggiornata può essere scaricare dal portale della Pubblica Amministrazione [www.gov.sm](http://www.gov.sm).

### **2. Norme generali di produzione e gestione aziendale**

L'azienda va gestita secondo quanto indicato agli artt. 9, 10, 11, 14, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35 e 39 del Regolamento (UE) 2018/848, e all'art. 11 del Decreto Delegato 22 settembre 2020 n. 155.

- Perché l'azienda possa ufficialmente operare nel settore bio sarà necessario procedere alla regolare **notifica dell'attività vegetale e zootecnica presso un organismo di controllo**. Le modalità di notifica vanno accordate con l'organismo di controllo stesso o è possibile riferirsi all'UGRAA per assistenza nella pratica. **La notifica andrà aggiornata entro 30 giorni** qualora incorrano cambiamenti dell'azienda.
  - **NOTA BENE:** Condizione fondamentale per poter assoggettare l'attività di zootecnia biologica è che anche le produzioni vegetali estensive siano poste in conversione.
- Assieme alla notifica sarà necessario compilare un'approfondita **relazione descrittiva dell'azienda assieme alle misure preventive e precauzionali per garantire il rispetto delle norme di produzione ed evitare la presenza accidentale di prodotti e sostanze non autorizzati**. I modelli di riferimento per tale relazione sono solitamente



forniti dagli organismi di controllo ed è possibile riferirsi all'UGRAA per aiuto nella loro compilazione. Tale relazione è sottoposta a revisione regolare.

- **NOTA BENE:** la relazione potrà servire anche da "manuale" facendo da riferimento in caso di dubbi su come impostare l'attività zootecnica.
- **Entro il 31 gennaio di ogni anno** andrà consegnato all'organismo di controllo il Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche (PAPZ), quest'ultimo va aggiornato qualora intervengano scostamenti giustificati superiori al 25% della previsione.
  - **NOTA BENE:** Il documento va compilato in aggiunta al PAPV per le produzioni vegetali.
- A far data dall'invio della notifica l'azienda inizierà un **periodo di conversione** in cui il prodotto non potrà essere commercializzato come biologico. I dettagli relativi ai periodi di conversione sono riportati nei capitoli successivi. I prodotti ottenuti durante il periodo di conversione non sono commercializzati come prodotti biologici o in conversione (eccezione materiale riproduttivo vegetale e mangimi o alimenti mono ingredienti agricoli dopo 12 mesi dall'inizio del periodo di conversione commercializzabili con l'indicazione "in conversione").
  - **NOTA BENE:** Durante il periodo di conversione è fatto **obbligo di seguire tutte le regole di produzione bio**
- L'organismo di controllo eseguirà una prima visita di controllo a seguito del ricevimento della notifica per verificare la conformità alle norme. In caso di esito positivo sarà rilasciato il **Certificato** a prova della conduzione aziendale bio da parte dell'operatore.
  - **NOTA BENE:** Il Certificato o copia di esso dovrà essere sempre presentato al conferimento e/o vendita di qualunque prodotto biologico, allo stesso modo è **obbligatorio verificare il Certificato di fornitori di prodotto biologico.**
- **Tutti gli animali dell'azienda devono essere posti in conversione. È possibile allevare animali convenzionali e biologici contemporaneamente solo se questi sono di specie diverse e rispettando le norme di divisione per l'uso dei pascoli.**
  - **NOTA BENE:** i prodotti e mangimi utilizzati per gli animali biologici e in conversione vanno tenuti separati da quelli per gli animali convenzionali e devono essere chiaramente identificati.
- In linea generale **è possibile utilizzare** in qualunque fase dei processi di produzione (alimentazione, pulizia, trattamenti sanitari etc.) **solo prodotti autorizzati** a norma del Regolamento (UE) 2018/848, dei Regolamenti di esecuzione e delegati e in particolare del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 alle condizioni ivi indicate.



- È fatto **divieto di utilizzare in qualunque fase di allevamento prodotti composti, ottenuti o derivati da OGM.**
  - **NOTA BENE:** È necessario richiedere una dichiarazione del venditore che comprovi che un prodotto non sia composto, ottenuto o derivato da OGM a meno che tale prodotto non sia biologico, in conversione, o un mangime regolarmente etichettato.
- È necessaria la presenza di **un'efficace gestione del magazzino** in modo da poter sempre identificare i prodotti ed è necessario tenere un bilancio di massa chiaro ed aggiornato registrando i carichi e gli scarichi.
  - **NOTA BENE:** in caso di presenza di prodotti biologici, in conversione e convenzionali presenti contemporaneamente in azienda dovranno essere **ideati dei metodi di separazione ed identificazione efficaci.**
- È necessario assicurarsi della **pulizia di tutti i mezzi di trasporto e di magazzinaggio** che serviranno prodotti biologici, tali operazioni vanno registrate e in caso vengano fatte da un terzista ne va data evidenza facendo firmare allo stesso una dichiarazione di avvenuta pulizia.
  - **NOTA BENE: la responsabilità** di accertarsi che un terzista rispetti le norme di produzione **ricade sempre sul gestore dell'azienda.**
- In caso di **sospetto di non conformità rispetto alle norme di produzione bio** è responsabilità dell'operatore isolare immediatamente qualunque partita interessata e in caso di accertamento di non conformità o di impossibilità di eliminare le fonti di dubbio relative alla conformità di un prodotto avverte immediatamente l'organismo di controllo. È inoltre necessario **avvertire immediatamente per iscritto eventuali acquirenti** che hanno ricevuto del prodotto non conforme.
  - **NOTA BENE:** in caso di sospetto o accertamento di non conformità è obbligo rispettare eventuali misure impartite dall'organismo di controllo.
- **Vanno tenute ed aggiornate tutte le registrazioni previste dalla normativa** relativamente alle attività assoggettate all'organismo di controllo e di cui ai capitoli successivi portando particolare attenzione alla **tracciabilità di tutti i prodotti** biologici aziendali come anche dei mezzi tecnici in uso in azienda.
  - **NOTA BENE: L'UGRAA mette a disposizione dei modelli di registro cartaceo per la produzione vegetale e il carico/scarico di magazzino** ma è possibile l'utilizzo di modelli forniti dall'organismo di controllo o altri modelli, anche informatici, che riportino tutte le informazioni previste. **Va data evidenza del tipo di registro in uso all'organismo di controllo.**
- È **obbligatorio garantire l'accesso alle proprie strutture aziendali e alla propria documentazione agli organismi di controllo e, se del caso, all'UGRAA** e collaborare con gli stessi per agevolare l'attività di controllo.



- È fatto **divieto** di ricorrere a **clonazione animale** e **allevamento di animali poliploidi**.
- **Alla fine del periodo di conversione è possibile utilizzare i termini "biologico" e sue abbreviazioni e il logo europeo nella pubblicità e presentazione dei prodotti conformi.** Il logo deve essere utilizzato conformemente a quanto indicato all'All. V del Regolamento 2018/848.
  - **NOTA BENE:** i termini non possono essere associati a prodotti in conversione.
- **Va tenuto un registro dei reclami** e va informato l'organismo di controllo di ogni reclamo ricevuto dai clienti.

### 3. Limiti di densità animale, gestione delle deiezioni e strutture aziendali

Le seguenti osservazioni derivano dalle norme di produzione specifiche di cui all'allegato II, parte I, punti 1.9.4. e 1.9.5.; parte II, punti 1.6., 1.7. e 1.9.4.3. del Reg. (UE) 2018/848; e di cui agli artt. 15-16 e allegato I, parte IV, del Reg. di esecuzione (UE) 2020/464.

- La densità totale di allevamento non supera il **limite di 170 kg di azoto organico per anno per ettaro**. Tale limite è determinato sulla base della tabella di relazione tra tipologie di animali e produzione di azoto in kg per anno che sarà adottato dall'autorità competente.
  - **NOTA BENE: è possibile stipulare accordi scritti al fine dell'utilizzo di effluenti eccedentari dell'allevamento biologico.** Questi possono essere stipulati solamente con altri operatori biologici.
- Il **numero di animali è limitato per ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l'erosione e l'inquinamento** provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni.
- Per stabilire la **densità massima dei locali di stabulazione, la eventuale lunghezza dei trespoli e la densità massima degli spazi esterni** vanno prese a riferimento le seguenti tabelle:
  1. Riproduttori *Gallus gallus* destinati alla produzione di uova da cova per future galline ovaiole e riproduttori *Gallus gallus* destinati alla produzione di uova da cova per futuri *Gallus gallus* da ingrasso

Età	≥ 18 settimane
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Numero massimo di volatili riproduttori per m <sup>2</sup> della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame	6
Trespoli per volatili riproduttori per future galline ovaiole Lunghezza minima del trespole per volatile in cm	18
Nidi	7 femmine per nido, o se nido comune 120 cm <sup>2</sup> /femmina
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m <sup>2</sup>	4



2. Pollastrelle e maschi di galline ovaiole

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Densità di allevamento per m <sup>2</sup> della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame	21 kg di peso vivo/m <sup>2</sup>
Trespoli e/o zone di riposo sopraelevate	Qualsiasi combinazione di trespoli e/o zone di riposo sopraelevate: minimo 10 cm per trespolo/volatile oppure minimo 100cm <sup>2</sup> per zona di riposo sopraelevata/volatile
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m <sup>2</sup>	1

3. Galline ovaiole incluse linee genetiche allevate con duplice finalità per la produzione di carne e di uova

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Numero massimo di volatili per m <sup>2</sup> della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame	6
Trespoli Lunghezza minima del trespolo per volatile in cm	18
Nidi	7 galline ovaiole per nido o in caso di nido comune 120 cm <sup>2</sup> /gallina ovaiole
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m <sup>2</sup>	4

4. Pollame da ingrasso *Gallus Gallus*

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Densità di allevamento per m <sup>2</sup> della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame	21 kg di peso vivo/m <sup>2</sup> (30kg di peso vivo/m <sup>2</sup> in caso di ricovero mobile con superficie al suolo non superiore a 150m <sup>2</sup> )
Trespoli e/o zone di riposo sopraelevate	Qualsiasi combinazione di trespoli e/o zone di riposo sopraelevate Minimo 5 cm per trespolo/volatile Oppure minimo 25 cm <sup>2</sup> per zona di riposo sopraelevata/volatile
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno dei ricoveri fissi Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m <sup>2</sup>	4
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno dei ricoveri mobili Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m <sup>2</sup>	2,5



5. Pollame da ingrasso *Gallus gallus*: capponi e pollastre da ingrasso

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Densità di allevamento per m <sup>2</sup> della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame	21 kg di peso vivo/m <sup>2</sup> (30kg di peso vivo/m <sup>2</sup> in caso di ricovero mobile con superficie al suolo non superiore a 150m <sup>2</sup> )
Trespoli e/o zone di riposo sopraelevate	Qualsiasi combinazione di trespoli e/o zone di riposo sopraelevate Minimo 5 cm per trespolo/volatile Oppure minimo 25 cm <sup>2</sup> per zona di riposo sopraelevata/volatile
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m <sup>2</sup>	4

6. Pollame da ingrasso diverso da *Gallus gallus*: tacchini *Meleagris gallopavo* commercializzati interi per l'arrosto o destinati al taglio

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Densità di allevamento per m <sup>2</sup> della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame	21 kg di peso vivo/m <sup>2</sup> (30kg di peso vivo/m <sup>2</sup> in caso di ricovero mobile con superficie al suolo non superiore a 150m <sup>2</sup> )
Trespoli e/o zone di riposo sopraelevate	Qualsiasi combinazione di trespoli e/o zone di riposo sopraelevate Minimo 10 cm per trespolo/volatile Oppure minimo 100 cm <sup>2</sup> per zona di riposo sopraelevata/volatile
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m <sup>2</sup>	10

7. Pollame da ingrasso diverso da *Gallus gallus*: oche *Anser anser domesticus*

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Densità di allevamento per m <sup>2</sup> della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame	21 kg di peso vivo/m <sup>2</sup> (30kg di peso vivo/m <sup>2</sup> in caso di ricovero mobile con superficie al suolo non superiore a 150m <sup>2</sup> )
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m <sup>2</sup>	15

8. Pollame da ingrasso diverso da *Gallus gallus*: anatre di Pechino *Anas platyrhynchos domesticus*: anatre mute *Cairina moschata* e ibridi e anatre Mulard *Cairina moschata x Anas platyrhynchos*

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Densità di allevamento per m <sup>2</sup> della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame	21 kg di peso vivo/m <sup>2</sup> (30kg di peso vivo/m <sup>2</sup> in caso di ricovero mobile con superficie al suolo non superiore a 150m <sup>2</sup> )
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m <sup>2</sup>	4,5



9. Pollame da ingrasso diverso da *Gallus gallus*: faraone *Numida meleagris f. domestica*

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Densità di allevamento per m <sup>2</sup> della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame	21 kg di peso vivo/m <sup>2</sup> (30kg di peso vivo/m <sup>2</sup> in caso di ricovero mobile con superficie al suolo non superiore a 150m <sup>2</sup> )
Trespoli e/o zone di riposo sopraelevate	Qualsiasi combinazione di trespoli e/o zone di riposo sopraelevate Minimo 5 cm per trespolo/volatile Oppure minimo 25 cm <sup>2</sup> per zona di riposo sopraelevata/volatile
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m <sup>2</sup>	4

- **NOTA BENE: gli uccelli acquatici hanno accesso a un corso d'acqua, a uno stagno o a un lago o a uno specchio d'acqua** ogniqualvolta le condizioni meteorologiche lo consentano; qualora le condizioni meteorologiche non consentano l'accesso devono poter accedere all'acqua per immergervi rapidamente la testa e pulire il piumaggio.
- **Almeno un terzo della superficie dello spazio interno è costituita in materiale solido**, vale a dire non fessurato, né grigliato.
- Il **perimetro del ricovero è provvisto di uscioli** con accesso diretto all'esterno, di dimensioni adeguate, non ostacolati, **con una lunghezza combinata di almeno 4 m per 100 m<sup>2</sup> di zona utilizzabile della superficie minima dello spazio interno del ricovero. Gli uscioli sono provvisti di rampa se sopraelevati.**
- Nei **ricoveri adibiti all'allevamento di galline ovaiole**, una parte sufficientemente ampia della **superficie accessibile** alle galline **è destinata alla raccolta delle deiezioni.**
- **I locali devono avere isolamento, riscaldamento, areazione** che garantiscono che la circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura e l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti **che garantiscono il benessere degli animali. L'edificio consente aerazione e illuminazione naturali abbondanti.** La luce naturale può essere complementata con **illuminazione artificiale** in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, con un periodo continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno otto ore.
- La **superficie utilizzabile complessiva dei ricoveri per pollame destinata all'ingrasso** in ciascuna unità di produzione **non supera i 1600 m<sup>2</sup>.**



- **I ricoveri possono essere compartimentati. I compartimenti sono divisi** da muri di materiale solido per specie diverse dal *Gallus gallus* e da pareti solide o semi-chiuse o da reti o maglie per i riproduttori *Gallus gallus*, le galline ovaiole, le pollastrelle, i maschi di galline ovaiole e il pollame da ingrasso della specie *Gallus gallus*.
  - **NOTA BENE:** il numero massimo di animali per compartimento di un ricovero è il seguente:
    - i) 3.000 riproduttori *Gallus gallus*;
    - ii) 10.000 pollastrelle;
    - iii) 4.800 polli da ingrasso *Gallus gallus*;
    - iv) 2.500 capponi;
    - v) 4.000 pollastrelle da ingrasso;
    - vi) 2.500 tacchini;
    - vii) 2.500 oche;
    - viii) 3.200 maschi o 4.000 femmine di anatra di Pechino;
    - ix) 3.200 maschi o 4.000 femmine di anatra muta;
    - x) 3.200 maschi o 4.000 femmine di anatra "Mulard";
    - xi) 5.200 faraone;
    - xii) 3.000 galline ovaiole.
  - **NOTA BENE:** Anche gli spazi all'aperto devono essere opportunamente separati per evitare il mescolamento dei gruppi.
- **È possibile l'utilizzo di sistemi a più livelli fino a un massimo di 3 per riproduttori *Gallus gallus*, galline ovaiole, pollastrelle per la futura produzione di uova, pollastrelle future riproduttrici e maschi di galline ovaiole.** Il sistema evita la caduta di deiezioni tra i livelli, permette una rimozione efficace delle medesime, permette l'ispezione agevole dei volatili, permette il passaggio agevole dei volatili tra i livelli ed è costruito in modo tale da garantire a tutti i volatili lo stesso accesso agli spazi all'aperto.
- **È vietato l'uso di gabbie, box, gabbie "flat decks", è inoltre vietato tenere gli animali legati o in isolamento** salvo per singoli capi per motivi veterinari o di benessere animale e per un tempo limitato.
  - **NOTA BENE: In caso di isolamento per motivi veterinari,** l'animale è tenuto in spazi dotati di suolo solido e provvisti di lettiera di paglia o altro materiale adeguato. L'animale deve essere in grado di girarsi facilmente.
- Il pollame ha **accesso a uno spazio all'aperto per almeno un terzo della sua vita.** Eccezione per le galline ovaiole in caso di restrizioni eccezionali imposte dalla normativa dell'UE. **L'accesso diurno continuo alle aree all'aperto è garantito** dalla più tenera età.
  - **NOTA BENE:** Le **verande non sono considerate spazio all'aperto** salvo in caso di restrizioni per normativa UE o climatiche per gli uccelli nidificanti e per le pollastrelle di meno di 18 settimane purché le verande abbiano una barriera di rete metallica. Parimenti **non sono considerate spazio interno**, eccezione qualora una veranda sia sempre accessibile e del tutto isolata dall'esterno.



- Le **verande presentano uscioli verso gli spazi interni** di lunghezza complessiva di almeno 2 m per 100 m<sup>2</sup> della zona utilizzabile della superficie minima dello spazio interno del ricovero **e uscioli verso gli spazi esterni** di lunghezza complessiva di almeno 4 m per 100 m<sup>2</sup> di zona utilizzabile della superficie minima interna del ricovero.
- Gli **spazi all'aperto non hanno suolo molto umido o paludoso, sono attrattivi e accessibili** ai volatili e sono **per la maggior parte coperti da vegetazione** costituita da un'ampia gamma di piante. La vegetazione deve essere gestita per limitare eventuali eccedenze di nutrienti. Per le oche lo spazio all'aperto deve consentire di soddisfare le loro esigenze alimentari in materia di erba.
- Gli **spazi all'aperto forniscono un numero sufficiente di dispositivi di protezione o di ripari o arbusti o alberi** per garantire un uso equilibrato dello spazio. **Non si estendono per un raggio di oltre 150m dall'uscio più vicino** (aumentabile a 350m con una densità di almeno quattro ripari per ettaro). Gli spazi all'aperto consentono un **facile accesso a un numero sufficiente di abbeveratoi**.

#### 4. Alimentazione

Le seguenti osservazioni derivano dall'art. 24, par. 2, let. e) del Reg. (UE) 2018/848; dalle norme di produzione specifiche di cui all'allegato II, parte II, punti 1.2.1., 1.4., 1.9.4.2. e 1.9.4.4. del Reg. (UE) 2018/848; e dagli artt. 3 e 4 e allegato III parti A e B del Reg. di esecuzione (UE) 2021/1165. Le registrazioni specifiche sono presenti nel capitolo dedicato.

**NOTA BENE: Con mangime si intende qualunque alimento fornito al bestiame**, compreso il semplice foraggio o cereali.

**NOTA BENE:** Sono presenti ulteriori norme per la produzione di mangime trasformato che riguardano i preparatori, in caso di dubbio sulla conformità di un mangime commerciale multi-ingredientente fare riferimento alle indicazioni in etichetta.

- **Almeno il 30% del mangime proviene dall'azienda stessa o**, qualora ciò non sia praticabile, è ottenuto in cooperazione con altre unità di produzione biologica o in conversione e operatori del settore dei mangimi che utilizzano materie prime per mangimi provenienti **dalla stessa regione intesa come Repubblica di San Marino e Italia**.
- **Alla razione giornaliera sono aggiunti foraggi grossolani, foraggi freschi o essiccati oppure insilati**. In caso di scarsità di alimenti per condizioni climatiche avverse, la razione è sempre integrata con foraggi grossolani. Parimenti deve essere garantita l'aggiunta di foraggi grossolani in caso di pollame tenuto al chiuso per restrizioni imposte da normative dell'UE.



- **Gli animali vanno nutriti con mangime di origine vegetale, algale o lievito biologico.** In deroga a questo punto, **la razione giornaliera può contenere un massimo del 25% di mangime in conversione** purché quest'ultimo abbia passato almeno i primi 12 mesi di conversione. **Nel caso di mangime proveniente dall'azienda stessa questa percentuale può essere aumentata al 100%**, purché il mangime di origine vegetale sia in conversione da almeno 12 mesi.
  - **NOTA BENE: è possibile includere nella razione giornaliera fino al 20% di mangime in conversione nei primi 12 mesi purché proveniente dalla stessa azienda**, e, se usato in combinazione a mangime in conversione al secondo anno proveniente da un'altra azienda, la percentuale combinata dei due non può superare il 25%.
  - **NOTA BENE: In caso di avvio simultaneo della conversione della produzione vegetale e zootecnica**, gli animali presenti dall'inizio del periodo di conversione possono essere nutriti **fino al 100% con mangimi in conversione nei primi 12 mesi provenienti dall'azienda stessa**.
  - **NOTA BENE:** le percentuali si calcolano annualmente quali percentuali di sostanza secca di mangimi di origine vegetale
- **Previo riconoscimento dell'autorità competente**, qualora non fossero disponibili sul mercato mangimi proteici ottenuti con metodo di produzione biologica, **possono essere utilizzati mangimi proteici non biologici fino al 31 dicembre 2025** purché siano prodotti **senza solventi chimici, l'utilizzo sia limitato all'alimentazione del pollame giovane** con composti proteici specifici e la percentuale massima autorizzata nell'arco di 12 mesi **non superi il 5%** di sostanza secca dei mangimi di origine agricola.
- Le **pratiche di ingrasso rispettano sempre i normali modelli alimentari di ciascuna specie** e il benessere degli animali a ogni stadio dell'allevamento.
- Le **materie prime per mangimi non biologiche** ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti, le materie prime per mangimi di origine microbica o minerale, gli additivi per mangimi e i coadiuvanti tecnologici **possono essere utilizzati solo alle condizioni previste dall'art. 24, par. 2, let. e) del Reg. (UE) 2018/848 e se autorizzati dagli artt. 3 e 4 e allegato III parti A e B del Reg. di esecuzione (UE) 2021/1165.**
- **È vietata l'alimentazione forzata.**
- **L'alimentazione razionata non è consentita se non per ragioni veterinarie.**
- **Non è consentito l'uso di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici**
- **I mangimi utilizzati vanno registrati** come indicato nel capitolo dedicato.



## 5. Periodi di conversione

Le seguenti osservazioni derivano dalle norme di produzioni specifiche di cui all'allegato II, parte II, punti 1.2. del Reg. (UE) 2018/848.

- I **periodi di conversione per animali in aziende con la produzione vegetale già biologica** sono i seguenti:
  - **10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne**, ad eccezione delle anatre di Pechino;
  - **7 settimane per le anatre di Pechino introdotte prima dei 3 giorni di età**;
  - **6 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di uova**.
- Il **periodo di conversione per animali in aziende che iniziano simultaneamente la conversione della produzione vegetale e zootecnica** è equivalente al periodo di conversione dell'intera unità di produzione.

## 6. Riproduzione e origine degli animali

Le seguenti osservazioni derivano dalle norme di produzione specifiche di cui all'allegato II, parte II, punti 1.3. e 1.9.4.1. del Reg. (UE) 2018/848.

- **I pulcini schiusi sono bio se nati in unità di produzione biologiche.**
- La **riproduzione avviene con metodi naturali**, è ammessa l'**inseminazione artificiale**. **Non è permessa la riproduzione indotta tramite l'uso di ormoni** tranne che non si tratti di una terapia veterinaria per un singolo animale. **Non sono consentite la clonazione e il trasferimento di embrioni.**
- **Vanno privilegiate razze con alta diversità genetica, adatte all'ambiente e alla produzione biologica**, selezionate per evitare malattie specifiche dando **preferenza a razze e linee genetiche autoctone**.
- **In caso di prima costituzione, o rinnovo o ricostruzione del patrimonio avicolo**, e qualora le esigenze qualitative e quantitative degli agricoltori non possano essere soddisfatte, **è possibile richiedere all'autorità competente autorizzazione all'introduzione di pollame allevato con metodi non biologici con meno di tre giorni di età**. I prodotti derivati possono essere considerati biologici alla fine del periodo di conversione di cui al capitolo 5.



- **Il pollame è allevato fino al raggiungimento di un'età minima oppure proviene da tipi genetici a lento accrescimento** adatti all'allevamento all'aperto e che saranno definiti dall'autorità competente.

**L'età minima di macellazione è la seguente** (salvo per le linee a lento accrescimento):

- 81 giorni per i polli;
- 150 giorni per i capponi;
- 49 giorni per le anatre di Pechino;
- 70 giorni per le femmine di anatra muta;
- 84 giorni per i maschi di anatra muta;
- 92 giorni per i germani reali;
- 94 giorni per le faraone;
- 140 giorni per i maschi di tacchino e le oche da carne; e
- 100 giorni per le femmine di tacchino.

#### **7. Profilassi e trattamenti veterinari**

Le seguenti osservazioni derivano dalle norme di produzione specifiche di cui all'allegato II, parte II, punti 1.5. e 1.9.4.4. del Reg. (UE) 2018/848.

- **La profilassi è eseguita tramite buone pratiche zootecniche, scelta di razze adeguate e ideali condizioni di stabulazione e igiene.**
- **L'uso di medicinali veterinari ad azione immunologica è consentita.**
- È fatto **divieto di usare medicinali veterinari per trattamenti preventivi**, è ugualmente **vietato l'uso di stimolanti della crescita e di produzione nonché ormoni e sostanze analoghe.**
- **Gli animali non biologici introdotti tramite deroghe devono essere sottoposti a controlli preventivi o si ricorre a periodi di quarantena.**
- **I locali di stabulazione, le attrezzature, gli utensili, sono puliti e disinfettati** per evitare contaminazioni incrociate e proliferazione di organismi patogeni; **le feci, urine, mangimi non consumati sono rimossi con frequenza** per limitare gli odori, evitare di attirare insetti o roditori. I prodotti utilizzati per la disinfezione devono essere autorizzati a norma dell'art. 5 e dell'allegato IV del Reg. di esecuzione (UE) 2021/1165.
  - **NOTA BENE: le operazioni di pulizia vanno registrate** come indicato nel capitolo dedicato
- **I rodenticidi in trappole e i prodotti ammessi per l'uso nella produzione vegetale biologica possono essere utilizzati per l'eliminazione di insetti e altri organismi nocivi.**



- **Nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di pollame si procede a un vuoto sanitario**, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Inoltre, al termine dell'allevamento di un gruppo di pollame, il **parchetto è lasciato a riposo** per un periodo che sarà stabilito dall'autorità competente, in modo da consentire la ricrescita della vegetazione. Tale requisito non si applica se il pollame non è allevato in gruppo e non è chiuso in un parchetto ed è libero di razzolare.
- In **caso di animali malati o feriti, questi vanno immediatamente curati**. Le **malattie sono curate, se indicato, con prodotti omeopatici, fitoterapici o altre terapie**, se queste non sono appropriate **è possibile ricorrere all'uso di medicinali allopatrici sotto la supervisione di un veterinario**.
- Gli **animali che hanno ricevuto più di tre trattamenti veterinari in 12 mesi o più di uno in caso di ciclo produttivo inferiore all'anno, tornano in conversione**. Non rientrano nel computo le vaccinazioni, le cure antiparassitarie e i piani obbligatori di eradicazione.
- Il **periodo di sospensione a seguito della somministrazione di un medicinale veterinario è il doppio rispetto a quanto previsto in zootecnia convenzionale**.
- **Sono consentite le cure connesse alla tutela della salute umana e animale imposte a norma del diritto dell'UE**.

#### **8. Benessere degli animali**

Le seguenti osservazioni derivano dalle norme di produzione specifiche di cui all'allegato II, parte II, punti 1.7. e 1.9.4.3. del Reg. (UE) 2018/848.

- **Le persone addette alla cura, al trattamento durante il trasporto e alla macellazione sono qualificate** e possiedono le necessarie competenze in materia di salute e benessere degli animali e **hanno seguito una formazione adeguata**.
- Gli **animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta**, di preferenza pascoli, quando le condizioni atmosferiche, stagionali e lo stato del suolo lo permettano
- **Il trasporto degli animali ha una durata il più possibile limitata**. Durante il carico e scarico degli animali è fatto **divieto di uso di stimolazione elettrica o altre stimolazione dolorose** ed è **vietato l'uso di calmanti allopatrici nelle operazioni di trasporto**.
- Sono **ridotte al minimo sofferenza, dolore e angoscia**.



- **La spuntatura del becco nei primi tre giorni di vita può essere consentita** solo caso per caso **effettuando una richiesta motivata e argomentata** all'autorità competente. Le **operazioni vanno effettuate da personale qualificato applicando un'anestesia e/o analgesia** sufficiente ed effettuando l'operazione solo **all'età più opportuna**.
- La **castrazione fisica è consentita** per mantenere la qualità dei prodotti alle condizioni di cui al punto precedente.
- **È vietata la spiumatura di volatili vivi.**

#### **9. Trasporto e magazzinaggio di prodotti**

Le seguenti osservazioni derivano dalle norme di produzione specifiche di cui all'allegato III, del Reg. (UE) 2018/848.

- **Il trasporto degli animali biologici va eseguito su mezzi dedicati e opportunamente puliti.**
- **I mangimi biologici, in conversione e convenzionali sono opportunamente separati.**
- **Il trasporto di mangimi biologici va effettuato solo su mezzi opportunamente puliti, separatamente nello spazio o nel tempo da mangimi convenzionali o in conversione.** Le **operazioni di pulizia vanno opportunamente registrate.** Le **quantità trasportate all'inizio del viaggio e gli scarichi effettuati in ogni consegna vanno registrati.**
- Al ricevimento di prodotto biologico o in conversione sfuso, tra cui anche il mangime, da parte di un fornitore, vanno eseguite tutte le **verifiche del caso sui documenti per assicurarsi della conformità del prodotto.** Tali verifiche vanno registrate.
- Le **aree di magazzinaggio sono gestite in modo da poter identificare i prodotti** per evitare mescolanze di prodotti biologici, in conversione e convenzionali.
- **Non è consentito il magazzinaggio di prodotti non autorizzati.**
- **I medicinali veterinari possono essere conservati in azienda purché regolarmente prescritti** da un veterinario
- **I locali di magazzinaggio possono essere puliti e disinfettati solo con prodotti autorizzati.**



## **10. RegISTRAZIONI**

Le seguenti osservazioni derivano dalle norme di produzione specifiche di cui all'allegato II parte II e allegato III, del Reg. (UE) 2018/848 così come integrato dal Reg. delegato (UE) 2021/1691.

- I punti precedenti prevedono **registrazioni per quanto riguarda**:
  - **Carico e scarico degli animali**: in particolare identificazione, data di arrivo, periodo di conversione, data di scarico, con età, peso dell'animale da macello e destinazione;
  - **Regimi di alimentazione**: in particolare nome del mangime compresa qualsiasi forma di mangime utilizzata, le proporzioni delle varie materie prime per mangimi nelle razioni e della proporzione di mangimi provenienti dalla propria azienda o regione, le quantità utilizzate;
  - **Pulizia dei fabbricati zootecnici**: tipologia e quantità di prodotto usato con nome e sostanze attive, data o date delle operazioni e l'ubicazione d'uso;
  - **Trattamenti veterinari**: in particolare identificazione degli animali trattati, data del trattamento, diagnosi, posologia, nome del prodotto utilizzato per il trattamento, nonché del periodo di sospensione; se del caso, evidenza documentale o registrazioni dell'applicazione del periodo di riposo dei parchetti esterni;
  - **Benessere animale**: indicazioni degli animali su cui sono state effettuate operazioni di spuntatura del becco e riferimento all'autorizzazione ricevuta;
  - **Carico e scarico di magazzino**: in particolare con il nome commerciale di eventuali prodotti e il riferimento ai documenti di acquisto per garantire la tracciabilità di ogni prodotto utilizzato;
  - **Reclami**: indicando gli estremi, nome del cliente, argomentazioni;
  - **Ricevimenti prodotti biologici**: indicando l'avvenuta verifica dei documenti con i riferimenti del caso;
  - **Pulizia dei mezzi di trasporto**: dichiarando l'avvenuta pulizia a seguito di trasporto di prodotti convenzionali effettuata direttamente o per conto del terzista.
  - **Registro delle consegne**: in caso di distribuzione di foraggio e mangime biologico verso più operatori.
- La norma prevede inoltre la **conservazione dei seguenti documenti giustificativi**:
  - Documenti di trasporto o fatture di acquisto di mangimi, prodotti utilizzati per pulizia, disinfestazione o altro, o qualunque altro prodotto acquistato per l'uso nell'unità di produzione biologica.
  - I documenti relativi alla concessione di deroghe e/o autorizzazioni particolari da parte dell'autorità competente.
  - Facoltativamente (ma è vivamente consigliato) le etichette o i documenti giustificativi dei mangimi e prodotti utilizzati
  - Documenti di vendita e/o conferimento di animali biologici per la macellazione.
  - Documenti giustificativi di avvenuta pulizia per operazioni effettuate conto terzi.
  - Registri.

San Marino, 08/05/2023

L'esperto  
Dott. Loris Casali

Il Dirigente  
Arch. Lucia Mazza